

IL VICE SINDACO

Premesso:

- che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che si fonda su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

- che la IUC (Imposta Unica Comunale) si compone di tre distinte tipologie d'imposta:

- IMU imposta municipale propria di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI taxa sui servizi indivisibili legati all'immobile, posta a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;
- TARI taxa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- che il comma 704 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (TARES);

Visto che la disciplina della nuova TARI è prevista nella citata Legge di stabilità 2014 nei commi da 641 a 668, nonché nei commi da 681 a 691 e che il comma 683 prevede che spetta al Consiglio Comunale approvare le relative tariffe in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

Ricordato che anche per l'esercizio finanziario 2015 è confermata l'Imposta Unica Comunale;

Dato atto che la nuova taxa, ai sensi del comma 642, è dovuta da chiunque possieda o detenga locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e che le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria e che il Comune nella commisurazione delle tariffe tiene conto dei criteri determinati con l'apposito regolamento comunale di cui al D.P.R. n. 158 del 27.04.1999;

Considerato che:

- gli introiti della taxa devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- la TARI pertanto deve essere applicata e riscossa dal Comune, al pari delle altre componenti tributarie che costituiscono l'imposta unica comunale (IUC) e quindi introitata nel proprio bilancio, fermo restando la sua destinazione a copertura dei costi derivanti dall'espletamento del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;

- la tariffa è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;

Tenuto conto che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche", con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARSU ó , caratterizzate, come già detto, da una componente fissa e da una variabile;

Dato atto che il comma 683 della Legge di stabilità 2014 stabilisce che spetta al Consiglio Comunale approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al Piano Finanziario approvato dal Consiglio Comunale;

Visto che complessivamente i costi per l'anno 2015 sono pari a p 68234,49;

Ritenuto che per quanto concerne la determinazione delle tariffe della tassa, oltre ai costi del piano finanziario occorre tenere conto degli altri parametri quali le superfici soggette alla tassa, la suddivisione dei costi fissi e variabili, nonché della disciplina prevista del DPR 158/1999 e delle disposizioni del regolamento comunale del tributo comprese le esenzioni e le riduzioni previste;

Visto che i costi complessivi per il servizio, come da piano finanziario, sono per p 10.350,18 imputabili a costi fissi, mentre p 57.885,91 imputabili ai costi variabili;

Preso atto della la suddivisione dell'incidenza percentuale dei costi, tenuto conto della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche e non domestiche;

Visto che l'art. 4, comma 2, del citato DPR 158/99 prevede che l'ente locale ripartisca tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

Considerato che per il calcolo delle tariffe delle utenze domestiche, sulla base di quanto previsto nel Regolamento Comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) nel capitolo riferito alla tassa sui rifiuti (TARI), nel calcolo delle tariffe della quota fissa si è tenuto conto del numero degli occupanti (per i residenti pari a quelli risultanti dallo stato di famiglia - per non residenti pari ad un numero standard forfettario di 2 occupanti), delle superfici da assoggettare a tariffa al netto delle riduzioni e esenzioni previste;

Precisato che, nella redazione del Piano Tariffario, si è tenuto conto della limitata operatività delle utenze nei mesi invernali e la distanza dal punto di raccolta, nelle frazioni di Meggiana, riducendo, pertanto, l'indice di produttività dei rifiuti del 50%;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato approvato il Regolamento che disciplina il Tributo comunale sui rifiuti nel territorio di questo Comune, n. 16 del 18 Luglio 2014, immediatamente esecutiva;

Visto il Regolamento per la disciplina generale delle entrate;

Visto art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che il comma 16 dell'art. 53 della legge 23.12.2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, recante l'istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazione, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;

Dato atto che in data [16 marzo 2015 è stato firmato il decreto ministeriale](#) che differisce ulteriormente, dal 31 marzo al 31 maggio 2015, il termine di approvazione da parte dei comuni, delle città metropolitane e delle province dei bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 2015.

Il provvedimento, adottato ai sensi [articolo 151, comma 1, del Testo unico degli enti locali - decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) - d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel corso della seduta del 12 marzo 2015, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 marzo 2015, n. 67;

Vista la Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015);

Visto il D.L. 192/2014 (Milleproroghe 2015);

Precisato che, per quanto riguarda la TARI, si prevedono le tariffe come da piano finanziario allegato sotto il punto A);

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

PROPONE

- di dare atto che le premesse sono parte integranti e sostanziali del dispositivo presente;
- di approvare il piano finanziario TARI per l'anno 2015 (Tributo servizio gestione rifiuti) allegato sotto il punto A);
- di approvare le tariffe relative alla TARI 2015, come da prospetto allegato, e di rateizzare l'incasso in due rate scadenti il 30.08.2015 e il 30.12.2015;
- di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del D.Lgs n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Ai sensi dell' art. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs. 267/2000 si appone il seguente parere favorevole:

Regolarità tecnica e contabile

Il Responsabile del Servizio Ragioneria
F.to Rag. Claudio Agnesina

Il Responsabile del Servizio Tributi
F.to Dott.ssa Federica Sementilli

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la suestesa proposta di deliberazione e ritenutala meritevole di approvazione;

Dato atto dei favorevoli pareri tecnico e contabile;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi per alzata di mano,

DELIBERA

Di approvare la su estesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.